



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo

Emanato con D.R. n. 1141 del 28.04.2021

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE “SAPIENZA” - UNIVERSITA' DI ROMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Finalità e principi dell'organizzazione

Art.1 - Finalità dell'organizzazione

Art.2 - Principi dell'organizzazione

Art.3 - Criteri dell'organizzazione

Capo II Fonti normative

Art.4 - Fonti normative dell'organizzazione

TITOLO II ORGANI CENTRALI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I Organi di Governo

Art. 5 - Rettore

Art. 6 - Senato Accademico

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Capo II Organi di Gestione

Art. 8 - Direttore Generale

Capo III Organi consultivi, di controllo e di garanzia

Art. 9 - Collegio dei Direttori di Dipartimento

Art.10 - Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art.11 - Collegio dei Revisori dei conti

Art.12 - Comitato unico di garanzia

Art.13 - Commissione Etica

Art.14 - Collegio di disciplina

Capo IV Commissioni e Organismi vari

Art.15 - Commissione Didattica

Art.16 - Team Qualità

Art.17 - Comitato Consultivo - SapienzaSport

Art.18 - Organismo di mediazione

Art.19 - Altre Commissioni

Capo V Funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 20 - Costituzione

Art. 21 - Convocazione

Art. 22 - Validità delle sedute

Art. 23 - Deliberazioni

Art. 24 - Pubblicità, esecutività delle deliberazioni e accesso ai verbali

Capo VI Strutture della Sapienza

Art. 25 - Dipartimenti

Art. 26 - Facoltà

Art. 27 - Scuola Superiore di Studi Avanzati

Art. 28 - Centri interdipartimentali

(Centri di ricerca, Centri di servizi, Centri di ricerca e servizi)

Art. 29 - Sistema bibliotecario

Art. 30 - Polo museale

Capo VII Strutture collegate alla Sapienza

Art. 31 - Centri interuniversitari, consorzi, spin off

Art. 32 - Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento

Art. 33 - Fondazioni e Associazioni

TITOLO III

UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Capo I Organizzazione dell'Amministrazione centrale

Art. 34 - Direzione Generale

Art. 35 - Direzioni, Aree dirigenziali, Uffici e Settori

Art. 36 - Posizioni organizzative

Art. 37 - Servizi informatici e infrastrutture

Capo II Organizzazione dell'Amministrazione dei Dipartimenti, Centri e Facoltà

Art. 38 - Direttori di Dipartimento, Direttori dei Centri di Ricerca e/o Servizi, Presidi di Facoltà

Art. 39 - Responsabili Amministrativi Delegati

Capo III Rapporti tra Amministrazione centrale e Amministrazione dei Dipartimenti, Centri e Facoltà

Art. 40 - Bilancio Unico

Art. 41 - Audit interno

Art. 42 - Rapporti convenzionali con strutture pubbliche o private per esigenze didattico- assistenziali

Art. 43 - Patrocinio legale dell'Università

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 44 - Il "capitale umano" della "Sapienza"

Art. 45 - Contrattazione integrativa

Art. 46 - Reclutamento

Art. 47 - Mobilità

Art. 48 - Formazione e aggiornamento professionale

Art. 49 - Valutazione del personale

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.50 - La sicurezza sul luogo di lavoro

Art.51 - Utilizzo del patrimonio

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.52 - Modifica del Regolamento e definizione di questioni interpretative ed applicative

Art.53 - Entrata in vigore

Art.54 - Abrogazione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Finalità e principi dell'organizzazione

Art. 1 - Finalità dell'organizzazione

1. L'organizzazione della "Sapienza" assicura la realizzazione delle finalità dell'Ateneo, indicate nell'art. 1 dello Statuto, supportando lo svolgimento dei compiti scientifici, didattici e di terza missione dell'Ateneo.

Art. 2 - Principi dell'organizzazione

1. La "Sapienza" opera in conformità ai principi organizzativi generali di cui all'art. 2 dello Statuto.

2. Le regole di organizzazione definite nel presente Regolamento sono ispirate, in particolare, ai principi seguenti:

a. La "Sapienza", è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo, dirigenti e studenti. La "Sapienza" è ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile;

b. La "Sapienza" attua, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica, della didattica e della terza missione;

c. La "Sapienza", nel rispetto della distinzione tra le attività di indirizzo, gestione e controllo, adotta un modello organizzativo basato su criteri di efficienza, efficacia e responsabilità, che garantisce la trasparenza e la semplificazione delle procedure, l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

d. La "Sapienza" si avvale del Nucleo di Valutazione di Ateneo ai fini di un completo monitoraggio e di una corretta valutazione delle attività dell'Ateneo, nonché ad un pieno e responsabile coinvolgimento di tutte le strutture nel processo di monitoraggio e valutazione attuato. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi da realizzare.

Art. 3 - Criteri dell'organizzazione

1. In attuazione dei principi statutari, l'organizzazione della "Sapienza" si attiene ai seguenti criteri:

a. distinzione tra scelte di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionali;

b. coerenza tra strategie, obiettivi, azioni e relativi atti di macro-organizzazione adottati dagli Organi accademici e messa in campo di strumenti attuativi e gestionali di competenza della dirigenza amministrativa;

c. organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi atta a supportare le attività primarie dell'Ateneo, in attuazione delle scelte strategiche e secondo le esigenze degli utenti;

d. coerenza dell'organizzazione con i servizi da erogare e con le esigenze degli utenti;

e. semplificazione;

f. flessibilità organizzativa;

g. verificabilità delle scelte di organizzazione mediante sistemi oggettivi di valutazione dei risultati;

h. valorizzazione della professionalità del personale dell'Ateneo, mediante una chiara attribuzione di ruoli, competenze, responsabilità;

i. responsabilizzazione del personale rispetto al risultato finale della propria attività;

j. benessere organizzativo;

k. cultura della prevenzione e sicurezza.

2. Gli Organi di Governo, per le rispettive competenze, determinano gli obiettivi strategici in tema di politica culturale, scientifica e didattica e gli obiettivi di efficacia e di efficienza nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio dell'Università nel suo complesso e nelle sue articolazioni fondamentali, espressione diversificata della pluralità culturale e scientifica della "Sapienza" (Dipartimenti, Facoltà) o strumentali a specifiche finalità (Centri, strutture amministrative e tecniche).

Spettano agli Organi di Governo in particolare:

- le decisioni in merito all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca, di terza missione e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- l'individuazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture nel rispetto delle specifiche prerogative e responsabilità in materia attribuite al Direttore Generale, come espressamente riportate al successivo art. 8, comma 1;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- la predisposizione, mediante opportuni regolamenti di indirizzi e obiettivi, di un'organizzazione dei servizi atta a supportare le attività primarie dell'Ateneo, in attuazione delle scelte strategiche e secondo le esigenze dell'utenza, garantendo efficienza, efficacia ed economicità;
- le decisioni sulla macro-organizzazione di Ateneo, compresa la centralizzazione di competenze inerenti intere filiere di attività nonché sui correlati standard di erogazione dei servizi.

Capo II Fonti normative

Art. 4 - Fonti normative dell'organizzazione

1. Le fonti normative dell'organizzazione derivanti dall'autonomia regolamentare della "Sapienza" sono le seguenti:

a. lo Statuto, principale espressione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 Cost., emanato in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, fonte primaria dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ateneo;

b. i Regolamenti di Ateneo, nel rispetto della legislazione vigente e dello Statuto, contenenti norme di carattere generale, volte a disciplinare specifici ambiti di attività dell'Ateneo ed emanati dal Rettore con proprio decreto. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto, detti regolamenti, ad eccezione di quelli in materia di didattica e di ricerca e di terza missione, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. Il Regolamento generale di Organizzazione, il Regolamento didattico e il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità sono adottati in conformità con le disposizioni e le modalità di approvazione sancite dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base degli ordinamenti deliberati dai Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli di Dipartimento e quelli di Area Didattica o di Corso di Studio, per le rispettive competenze. Il Senato Accademico può, in caso di motivato dissenso sul loro contenuto, rinviarli con richiesta di riesame alla struttura proponente.

3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina l'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Ateneo, assicurando un sistema coerente, snello, efficace ed efficiente di gestione delle entrate e delle uscite, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, di cui all'art. 97, comma 1, Cost., e degli altri vincoli derivanti dalla legislazione nazionale e dalla legislazione dell'Unione Europea. Esso, in conformità con i principi costituzionali della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica nazionale, è ispirato ai principi legislativi vigenti del sistema del Bilancio unico di Ateneo e della contabilità economico-patrimoniale ed analitica per centri di costo e di responsabilità amministrativa. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisito il parere del Senato Accademico.

4. Regolamenti specifici disciplinano le modalità elettorali, il funzionamento degli Organi Collegiali e delle Strutture di Ateneo, gli istituti del personale, l'amministrazione del patrimonio universitario, l'offerta formativa, l'attività contrattuale, la ricerca scientifica, la gestione dell'edilizia, i servizi informatici, le relazioni internazionali e tutti gli altri ambiti operativi della "Sapienza". Tali regolamenti sono approvati ed emanati nel rispetto dei principi e delle modalità stabiliti nello Statuto e nel presente Regolamento.

5. I Dipartimenti, le Facoltà ed i Centri, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, amministrativa, didattica, di ricerca e terza missione, si dotano di propri Regolamenti redatti sulla base di regolamenti-tipo adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri contenuti negli artt. 10, 11 e 12 dello Statuto ed in coerenza con i principi contenuti nel presente Regolamento, nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel Regolamento didattico dell'Università.

TITOLO II ORGANI CENTRALI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I Organi di Governo

Art. 5 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta la "Sapienza" ad ogni effetto di legge ed è garante dell'autonomia e dell'unità dell'istituzione.
2. Il Rettore esercita tutte le funzioni espressamente conferitegli dalle vigenti disposizioni legislative, statuarie e regolamentari. Egli è responsabile dell'applicazione dello Statuto e ha le specifiche competenze previste dall'art. 18 dello Statuto medesimo.
3. Il Rettore può delegare proprie funzioni specifiche a professori e a ricercatori a tempo indeterminato.
4. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo, o di altre Università italiane, con un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Egli dura in carica sei anni, per un solo ed unico mandato non rinnovabile, ai sensi della normativa vigente.
5. Partecipano alla sua elezione i professori di ruolo, i ricercatori – ivi compresi quelli a tempo determinato – ed il personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Partecipano, inoltre, alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.
6. Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto.
7. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità per l'espressione del voto, del quale va garantita la segretezza.
8. Il Rettore nomina un Pro-Rettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno che lo coadiuva nelle sue attività e lo sostituisce ove necessario. Egli partecipa alle sedute del Senato Accademico; partecipa, inoltre, alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto salvo quando sostituisce il Rettore. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore fino alla nomina del nuovo Rettore. Entro tre mesi dalla data di cessazione del Rettore ed in caso di cessazione anticipata nei tre mesi successivi, il Decano indice le elezioni.

Art. 6 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'Organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni alle singole Strutture scientifiche e didattiche.
2. Il Senato Accademico esercita le competenze previste dalla legislazione vigente e dall'art. 19 dello Statuto di Ateneo. In particolare, esso delibera:
 - il piano pluriennale di sviluppo della "Sapienza", sentite le strutture scientifiche e didattiche e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio di Amministrazione;
 - il Regolamento generale di organizzazione dell'Ateneo, la numerosità e la composizione interna delle macro aree, in numero non inferiore a 4 e non superiore a 6, che hanno rappresentanza nel Senato Accademico, sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento. In particolare, le macro aree comprendono Dipartimenti affini per metodologia ed obiettivi didattico-scientifici generali e relative Facoltà ed hanno dimensioni similari quanto a docenti di ruolo afferenti;
 - gli obiettivi per i Dipartimenti e per le Facoltà in tema di ricerca, didattica e terza missione, nell'ambito del documento di programmazione, sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e all'Amministrazione, per quanto di propria competenza;

- i Regolamenti relativi alla didattica, alla ricerca e terza missione, sentito, per quanto concerne gli aspetti amministrativi e finanziari, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- il Codice Etico di Ateneo;
- la proposta di istituzione, riorganizzazione e soppressione delle strutture didattiche, di ricerca e di coordinamento dell'Università (Dipartimenti, Facoltà e Centri), sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie e del budget per il personale docente, nell'ambito dei capitoli di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti delle valutazioni periodiche, sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- la relazione sulla ricerca e la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, tenuto anche conto dei dati sull'attività scientifica dei Dipartimenti, in relazione ai singoli docenti;
- la relazione sulla didattica, anche sulla base dei dati sull'attività didattica dei singoli docenti;
- il Regolamento Didattico, che disciplina gli ordinamenti dei Corsi di Studio, delle Scuole di specializzazione e il Manifesto degli Studi, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- le richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati, ricercatori ed equiparati;
- le modifiche di Statuto, previo parere favorevole per quanto concerne le implicazioni amministrative, finanziarie e strategiche, del Consiglio di Amministrazione; per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli Organi Collegiali;
- in merito alle violazioni del Codice Etico, su proposta del Rettore, qualora esse non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina;
- lo Statuto e il Regolamento dell'Organismo di mediazione.

3. La disciplina del funzionamento dell'Organo è contenuta in uno specifico Regolamento.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di programmazione finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale dell'Università e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze previste dalla legislazione vigente e dall'art. 20 dello Statuto:

- nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art. 18, comma 2, lettera e) del vigente Statuto e, in particolare, approva gli obiettivi per i Dipartimenti e Facoltà in tema di ricerca e didattica; inoltre, per quanto di propria competenza, approva gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e all'Amministrazione;
- il documento di programmazione pluriennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del D.L. n. 7/2005, convertito dalla Legge n. 43/2005, previo parere del Senato Accademico;
- la programmazione finanziaria pluriennale ed annuale;
- la programmazione pluriennale e annuale del personale;
- il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio, nonché il bilancio preventivo unico d'ateneo e il rendiconto unico di Ateneo, previo parere del Senato Accademico, e li trasmette al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze; nell'ambito del bilancio pluriennale, le eventuali proposte presenti nel documento relativo al bilancio partecipato;
- il conferimento dell'incarico al Direttore Generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico;
- l'istituzione, la riorganizzazione o la soppressione di Facoltà, Dipartimenti e altri Centri autonomi di spesa, acquisito il parere del Senato Accademico di cui all'art. 19, comma 2, del vigente Statuto;
- l'attivazione o soppressione di Corsi di Studio e Sedi universitarie, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;
- la chiamata dei docenti di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto, acquisito il parere di merito del Senato Accademico;
- le sanzioni disciplinari o l'archiviazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti conformemente alle decisioni espresse dal Collegio di disciplina. In tale fattispecie, all'esame ed al voto non partecipa la rappresentanza degli studenti;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sentito il Senato Accademico ed il Collegio dei Direttori di Dipartimento e ogni altro regolamento non di competenza del Senato Accademico;
- un documento annuale di Bilancio sociale, al fine di informare, in ossequio al principio di trasparenza, tutta la comunità accademica ed i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;
- i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, con parere del Senato Accademico;
- i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale, su proposta del Direttore Generale;

- i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, con parere favorevole del Senato Accademico;
 - le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
 - le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, sulla base di un parere favorevole del Senato Accademico;
 - un apposito regolamento, con cui vengono determinati i criteri in base ai quali l'Università può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato.
3. La disciplina specifica sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione è contenuta in un apposito Regolamento.

Capo II Organo di Gestione

Art. 8 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale esercita, in particolare, i seguenti compiti:
- sentiti i dirigenti ed il Collegio dei Direttori di Dipartimento, propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e attività gestionali;
 - affida gli obiettivi ai dirigenti di ciascuna delle Aree in cui si articola la Direzione generale, seguendo il complesso delle attività gestionali, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. L'insieme degli obiettivi assegnati ai dirigenti di ciascuna delle Aree assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto dal Rettore all'inizio di ciascun anno;
 - adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
 - adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
 - dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - predispone il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio, nonché il bilancio preventivo unico di Ateneo e il rendiconto unico di Ateneo;
 - svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal vigente Statuto e dai vigenti regolamenti di Ateneo.
3. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
4. Il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato nei casi previsti dalla legge e previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza dei componenti.
5. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
6. Il Direttore Generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dallo Statuto.

Capo III Organi consultivi, di controllo e di garanzia

Art. 9 - Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è un Organo costituito dai Direttori di Dipartimento e svolge un ruolo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca, della didattica e della terza missione.
2. Il Collegio svolge funzioni consultive sui Regolamenti concernenti materie e funzioni rientranti nelle competenze e nelle prerogative dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica e di terza missione, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche della "Sapienza", nonché su ogni argomento che il Rettore o altri Organi dell'Università intendano sottoporgli. Esprime, inoltre, parere sull'istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Centri di ricerca.
3. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, un vice-Presidente ed una Giunta secondo un proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.
4. La disciplina sul funzionamento del Collegio è contenuta in uno specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 10 - Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare l'attività di ricerca e di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché l'efficacia ed efficienza dell'Amministrazione e dei rispettivi servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto.
2. Il Nucleo è costituito da 9 componenti, di cui almeno cinque esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione professionale negli ambiti di competenza del Nucleo; gli altri componenti sono due esperti in materia di valutazione (anche non accademica), due studenti scelti dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Nucleo sono scelti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, in numero di almeno due volte superiore a quello dei componenti da scegliere, e il cui curriculum sia reso pubblico, con congruo anticipo, sul sito internet dell'Ateneo. Relativamente ai rappresentanti degli studenti si applica quanto previsto dal precedente comma.
4. Il Nucleo elegge al suo interno un Coordinatore, tra i professori di ruolo.
5. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva; fanno eccezione i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.
6. Il Nucleo è articolato in tre sezioni con specifiche competenze istruttorie nella valutazione della didattica, della ricerca e dell'Amministrazione, nonché nella valutazione dei rispettivi servizi. La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle strutture e del personale dell'Ateneo avviene anche sulla base del livello di soddisfazione degli stakeholder.
7. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a quanto espresso nell'art. 21, comma 5, dello Statuto.
8. La disciplina sul funzionamento del Nucleo è contenuta in uno specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio è un organo collegiale così composto:
 - a) un componente effettivo scelto tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato con funzioni di Presidente;

- b) un componente effettivo iscritto al Registro dei revisori contabili e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) un componente effettivo iscritto al Registro dei revisori contabili e uno supplente, designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Il Collegio è nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in base ai criteri e alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e il mandato dei componenti può essere rinnovato per una sola volta.

5. Con apposito Regolamento di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, sono disciplinate sia le competenze che le modalità di funzionamento del Collegio.

Art. 12 - Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato, per brevità, CUG) sostituisce il Comitato Pari Opportunità ed il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, dei quali assorbe ed integra le relative competenze e funzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto della "Sapienza".

2. Il CUG ha il compito di garantire parità e pari opportunità tra gli individui e di contrastare ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Nell'espletamento delle suddette funzioni, il CUG opera in collaborazione con il Consigliere/a Nazionale di Parità, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il CUG è costituito con provvedimento congiunto del Rettore e del Direttore Generale.

4. Il CUG ha composizione paritetica, ove possibile, tra personale docente e tecnico-amministrativo, ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale tecnico- amministrativo presenti in Sapienza, nonché da altrettanti componenti supplenti e da un pari numero di componenti rappresentanti dell' Ateneo e relativi supplenti. I componenti rappresentanti dell' Ateneo sono individuati tra i docenti e il personale tecnico- amministrativo dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, assicurando un'equilibrata distribuzione di ruolo e di genere.

5. Il CUG è presieduto dal Rettore o da un suo Delegato. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.

6. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un Regolamento interno al fine di disciplinare il proprio funzionamento. In particolare, il Comitato si riunisce di norma ogni sessanta giorni; le riunioni sono valide se partecipa almeno la maggioranza assoluta dei componenti; le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

7. Il CUG ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy e sul diritto di accesso agli atti.

8. Per gli studenti, restano salve le competenze del Garante degli studenti dell'Università e di ciascuna Facoltà previste dall'art. 6, comma 5, dello Statuto della "Sapienza".

Art. 13 - Commissione Etica

1. Ai fini della divulgazione, del rispetto e dell'attuazione del Codice etico della "Sapienza", è costituita presso l'Ateneo la Commissione Etica, composta da due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e due rappresentanti degli studenti, con parità di genere. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Università.

2. La Commissione è presieduta da un Presidente, esterno all'Università, nominato dal Rettore.

3. I componenti della Commissione Etica sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominati con decreto rettorale, sentito il Direttore Generale. Il Senato Accademico designa, altresì, un Presidente supplente e sei membri supplenti.

4. I componenti della Commissione Etica, ivi compreso il Presidente, rimangono in carica per tre anni, continuando a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione e possono essere riconfermati una sola volta.

5. I componenti della Commissione esercitano le funzioni ad essa attribuite nel rispetto dei principi di indipendenza, correttezza ed imparzialità. La Commissione è tenuta a garantire la più assoluta riservatezza in relazione a qualsiasi informazione che le sia stata fornita per l'adempimento dei suoi compiti.

6. Il funzionamento della Commissione Etica e le modalità specifiche di accesso alla Commissione, unitamente agli elementi richiesti per le istanze presentate da parte dei soggetti interessati, sono determinate da un apposito Regolamento deliberato a maggioranza assoluta dai componenti della Commissione stessa. Eventuali modifiche sono adottate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del suddetto Regolamento.

Art. 14 - Collegio di disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240 del 2010 e dell'art. 8 del vigente Statuto, è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice etico, per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.

2. Il Collegio di disciplina è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, prevalentemente esterni. Il Rettore presenta al Senato Accademico una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.

3. Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.

4. Il Collegio è presieduto da un docente universitario eletto dal Collegio da/tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.

5. Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore che, ricevute segnalazioni su comportamenti aventi rilevanza etica e/o disciplinare, entro i trenta giorni successivi ne verifica l'attendibilità e la fondatezza e, sulla scorta delle risultanze di una preliminare valutazione, può irrogare direttamente la sanzione minima della censura, archiviare il caso o, a secondo della rilevanza etica o disciplinare dell'infrazione, rinviare la decisione alla Commissione Etica e/o al Collegio di disciplina con proposta motivata.

6. Il Collegio procede nell'istruttoria nel rispetto del criterio del giudizio tra pari, del principio del contraddittorio e della proporzionalità della sanzione, ed esprime entro i trenta giorni successivi il proprio parere finale, obbligatorio e vincolante, circa la responsabilità del docente e la sanzione da irrogare.

7. I termini del procedimento disciplinare sono di norma di novanta giorni. Essi possono essere sospesi in caso di rinnovo del Collegio di Disciplina e/o del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, non possono essere sospesi per più 2 volte e per periodi non superiori ai 60 giorni per volta. Il procedimento disciplinare si estingue qualora la decisione finale non sia intervenuta entro i centottanta giorni dall'avvio del procedimento.

8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

9. Le modalità di funzionamento del Collegio, nonché gli aspetti di dettaglio del procedimento disciplinare sono definiti in un apposito Regolamento di Ateneo.

Capo IV Commissioni e Organismi vari

Art. 15 - Commissione Didattica

1. La Commissione didattica di Ateneo opera al fine di assicurare elevati livelli qualitativi ed organizzativi nell'attività didattica. Essa svolge funzioni di consulenza e supporto in materia di attività didattiche dell'Ateneo.
2. La Commissione Didattica di Ateneo è composta da:
 - a) il Rettore o suo Delegato (con funzione di Presidente);
 - b) i Presidi di Facoltà; partecipano, inoltre, ai lavori della Commissione, per le materie di rispettiva competenza, il Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale (S.I.A.) ed il Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati (SSAS);
 - c) uno studente per ciascuna Facoltà e Scuola, nominato dal Preside o dal Direttore, su indicazione dei rappresentanti degli studenti nella Giunta di Facoltà e individuato nell'ambito degli studenti eletti nell'Assemblea di Facoltà;
 - d) il Prorettore per il diritto allo studio e la qualità della didattica;
 - e) 6 Direttori di Dipartimento, uno per ciascuna macro area, designati dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, sentita la Giunta di detto Collegio;
 - f) il Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio;
 - g) il Manager didattico di Ateneo.
3. In particolare, la Commissione didattica di Ateneo, svolge le seguenti funzioni:
 - analisi delle problematiche che le vengono sottoposte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dalla Direzione Generale, quelle portate alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e negli osservatori studenteschi previsti dallo Statuto;
 - formulazione di pareri obbligatori non vincolanti su proposte di istituzione/modifica degli ordinamenti dei Corsi di laurea e di Laurea magistrale, così come deliberate dalle Giunte di Facoltà;
 - predisposizione di una Relazione annuale sullo stato dell'attività didattica da sottoporre al Senato Accademico;
 - formulazione di proposte finalizzate al perseguimento di obiettivi volti al miglioramento qualitativo della didattica, da presentare al Rettore.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato in apposito Regolamento di Ateneo.
5. In relazione al perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal vigente Statuto, la Commissione opera in stretta sinergia con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Team Qualità, l'Area Offerta Formativa e diritto allo studio ed il Comitato Infosapienza, secondo i criteri e le modalità previsti per il funzionamento della Commissione medesima.

Art. 16 - Team Qualità

1. Il Presidio Qualità di Ateneo denominato Team Qualità secondo il vigente Statuto, svolge un ruolo centrale nell'Assicurazione Qualità (AQ) di Ateneo e ha il compito primario di dare attuazione alla Politica della Qualità definita dagli Organi di Governo dell' Ateneo.
2. Al Team Qualità sono attribuite le funzioni di:
 - promozione della cultura della qualità nell'Ateneo;
 - costruzione dei processi per l'AQ;
 - supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ;
 - proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative per la loro applicazione;
 - supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni;
 - supporto al miglioramento continuo dei corsi di studio e dei Dipartimenti.
3. Il Team Qualità di Ateneo è un Organo collegiale la cui composizione prevede la presenza di una componente accademica costituita da sei docenti, di cui uno con funzioni di Coordinatore, in rappresentanza di ognuna delle sei macro aree scientifico-disciplinari del Senato Accademico, nonché di una componente amministrativa costituita dai Direttori delle Aree dell'Amministrazione Centrale competenti sui temi oggetto dell'Assicurazione Qualità.
4. Il Team Qualità è coordinato da un docente esperto nella materia che ricopre il ruolo di Rappresentante della Direzione per la Qualità ai sensi delle norme internazionali sull'Assicurazione Qualità.

5. Il Team Qualità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del "Gruppo di lavoro per le attività di supporto tecnico-amministrativo al Team Qualità" nominato e/o integrato con Decreto Direttoriale.

6. Il Team Qualità collabora con il Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche dell'Assicurazione Qualità e dell'Accreditamento dell'Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni normative e secondo i criteri e le modalità previsti dal vigente Regolamento sul funzionamento del Team Qualità.

Art. 17 - Comitato Consultivo - SapienzaSport

1. Ai sensi degli artt. 1 e 29 dello Statuto ed in conformità con le normative vigenti in materia, la "Sapienza" ha istituito il Centro di servizi sportivi denominato "SapienzaSport" al fine di promuovere la pratica sportiva degli studenti e del personale, l'organizzazione e la partecipazione ad attività sportive in ambito locale, nazionale ed internazionale. Il Centro provvede, inoltre, alla gestione di tutti gli impianti sportivi dell'Ateneo.

2. Il funzionamento del Centro SapienzaSport è definito in un apposito regolamento che individua, tra l'altro, anche gli organi: il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Comitato Consultivo.

3. Il Comitato Consultivo è, in seno al Centro di servizi sportivi, l'organo programmatico e di indirizzo delle attività sportive di Sapienza.

4. Il Centro provvede al perseguimento delle sue finalità istituzionali anche attraverso il ricorso alle risorse assegnate all'Università ai sensi della legge 28 giugno 1977, n. 394.

Art. 18 - Organismo di mediazione

1. L'Organismo di mediazione, già previsto dall'art. 16 dello Statuto, è istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. Esso fornisce ogni servizio riguardante il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

2. L'Organismo di mediazione è un'articolazione organizzativa della "Sapienza", dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e regolamentare, il cui Statuto è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Altre Commissioni

1. Per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca finanziati con proprie risorse, la "Sapienza" si avvale di una "Commissione ricerca", presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da rappresentanti delle macro aree. Il Senato Accademico provvede alla relativa designazione, su proposta dei Dipartimenti afferenti a ciascuna macro area, in misura paritaria tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sulla base del loro curriculum scientifico. La Commissione svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, su proposta del Rettore, possono deliberare:
a) l'istituzione di Commissioni miste su tematiche di comune interesse istituzionale;
b) l'istituzione di Commissioni tecniche per l'esame preliminare di questioni di interesse istituzionale, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza.

3. Sono istituite le seguenti Commissioni miste:

- a) Commissione mista Centri e Consorzi;
- b) Commissione mista per le Riviste di Proprietà dell'Ateneo.

4. Sono istituite le seguenti Commissioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) Commissione Tasse per gli studenti;
- b) Commissione Bilancio;
- c) Commissione per il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed i regolamenti attuativi;
- d) Commissione Edilizia;

- e) Commissione Aziende Ospedaliero-Universitarie e Aziende Ospedaliere Convenzionate;
 - f) Commissione per le iniziative culturali e sociali degli studenti.
5. Sono istituite le seguenti Commissioni del Senato Accademico:
- a) Commissione Master;
 - b) Commissione conferimento lauree honoris causa;
 - c) Commissione per il conferimento del titolo di Professore emerito/ onorario;
 - d) Commissione esame chiamata diretta.

Capo V Funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 20 - Costituzione

1. Il Senato Accademico è composto da 35 componenti votanti:
 - 24 Rappresentanti del corpo docente, tra i quali:
 - Rettore e Pro-Rettore Vicario;
 - 7 Direttori di Dipartimento, dei quali almeno 1 per macro area, oltre al Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - 7 Professori associati e 7 Ricercatori, dei quali almeno 1 per ciascuna fascia e per ciascuna macro area;
 - 6 Rappresentanti degli studenti;
 - 5 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dallo stesso personale.
2. Partecipano alle sedute del Senato senza diritto di voto: i Pro-Rettori, i Presidi, il Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati, il Direttore Generale ed un rappresentante elettivo degli assegnisti e dei dottorandi.
3. Il Regolamento per l'elezione del Senato Accademico, approvato dallo stesso, disciplina anche i criteri di candidabilità del personale docente. Il predetto Regolamento disciplina, altresì, i criteri da osservare per il rispetto di una equilibrata rappresentanza delle macro aree.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 componenti votanti:
 - Rettore che svolge anche le funzioni di Presidente;
 - 1 Professore di prima fascia;
 - 1 Professore di seconda fascia;
 - 1 Ricercatore;
 - 2 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - 2 Rappresentanti degli studenti;
 - 2 Rappresentanti esterni all'Università, designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art.18, comma 7 dello Statuto, i seguenti componenti:
 - Prorettore vicario, che vota solo in caso di assenza del Rettore;
 - Direttore Generale che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante anche avvalendosi di propri collaboratori.
6. Per le finalità selettive il Rettore, sentito il Senato Accademico, indica le modalità di presentazione delle candidature, mediante avviso pubblicato due mesi prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
7. I componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, sono scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati, anche a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purché non profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura.

Art. 21 - Convocazione

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono presieduti dal Rettore. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente, sono presieduti dal Prorettore vicario che assume le funzioni di Presidente con voto deliberativo.
2. Gli Organi di cui al comma precedente sono convocati dal Rettore secondo il calendario annuale preventivamente concordato.
3. Il Presidente può convocare il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del suddetto calendario qualora lo ritenga necessario e, comunque, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, allegando la documentazione disponibile o chiedendo agli uffici di provvedervi. Gli argomenti così indicati sono iscritti all'ordine del giorno del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione in una delle sedute che ricorrono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente può anche respingere la richiesta con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'Organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del Collegio.
5. La convocazione, redatta per iscritto, deve contenere la data, l'ora di inizio e di prevedibile conclusione dei lavori, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno della seduta, stabilito dal Rettore, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte per temi urgenti.
6. La convocazione è trasmessa a ciascun componente almeno quattro giorni liberi prima della data stabilita per la seduta, tramite posta elettronica all'account istituzionale assegnato a ciascun membro dell'organo e/o ad altro account da questi comunicato alla Segreteria dell'Organo in oggetto.
7. L'avviso di convocazione va rimesso, altresì, ai componenti che hanno presentato le dimissioni, le quali non siano state ancora accettate. L'avviso non va rimesso al componente trasferito in altra sede perché in tal caso la decadenza opera con effetto immediato.
8. Per i casi di urgenza la convocazione è trasmessa almeno ventiquattro ore prima della seduta, mediante telegramma o posta elettronica, con l'indicazione del luogo ove è disponibile la documentazione necessaria per le eventuali deliberazioni.

Art. 22 - Validità delle sedute

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide quando, essendo stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto a partecipare, risulti presente la metà più uno dei componenti dell'Organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza (quorum strutturale), salvo diverso quorum previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Il quorum strutturale deve essere verificato all'inizio della seduta e nei momenti successivi affinché il Collegio possa validamente deliberare sempre in presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 23 - Deliberazioni

1. Le questioni trattate, di norma, sono presentate dal Presidente con una relativa proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, il Presidente invita i componenti dell'Organo ad esprimere il proprio voto. Le proposte di deliberazione possono essere approvate integralmente, oppure approvate con modificazioni, oppure respinte, con l'approvazione di eventuali proposte alternative.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta (quorum funzionale), salvo quando sia prescritta una diversa maggioranza. Nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione. In caso di parità tra i voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del Presidente.

Art. 24 - Pubblicità, esecutività delle deliberazioni e accesso ai verbali

1. Le deliberazioni sono approvate seduta stante e immediatamente esecutive, salvo diversa espressa decisione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. I verbali e il loro contenuti, una volta intervenuta la loro approvazione, sono pubblicati in modalità intranet nel sito web dedicato alle attività degli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.
3. Del dispositivo delle deliberazioni è assicurata adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo tramite pubblicazione degli estratti.
4. Se gli atti contengono dati personali, la loro pubblicazione va valutata caso per caso, in relazione al contenuto degli atti da pubblicare, nel rispetto dei principi di necessità, indispensabilità, proporzionalità e pertinenza.
5. Il verbale costituisce l'unico documento avente valore formale di atto pubblico, rispetto al quale è garantita la possibilità di richiesta di estratti, rilasciati a cura degli uffici competenti.
6. Per l'accesso ai verbali del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di accesso ai documenti amministrativi.
7. Laddove sia accertata l'ammissibilità della richiesta, l'accesso alla parte di verbale collegata all'interesse tutelato è integrale, ivi compresa la discussione. L'accesso è differito o escluso nei soli casi previsti dalla legge. Nel caso in cui la parte di verbale accessibile contenga dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo VI Strutture della "Sapienza"

Art. 25 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie competenti in materia di indirizzo, organizzazione e gestione delle attività di ricerca, delle attività didattiche e della terza missione. Afferiscono a una specifica Facoltà alla quale spettano compiti di coordinamento e di monitoraggio delle attività.
2. Ai Dipartimenti afferiscono Professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 50 unità. Ogni eccezione deve essere deliberata dal Senato Accademico, anche tenendo conto delle caratteristiche dell'area e/o della Facoltà, fermo restando il limite minimo di 40 unità, così come prescritto dalla Legge 240/2010.
3. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia gestionale ed amministrativa per quanto riguarda tutte le attività contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri Organi a tal fine identificati dallo Statuto o disciplinati da specifici regolamenti.
4. Organi dei Dipartimenti sono il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e il Direttore.
5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della Struttura. Esercita funzioni di indirizzo politico-programmatico per tutte le attività di competenza del Dipartimento, assicura la coerenza tra l'assetto organizzativo e il perseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi strategici del Dipartimento nell'ambito delle linee strategiche dell'Ateneo.
6. Ai Direttori di Dipartimento è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L'indennità è legata sia alla carica, sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte dei Direttori di Dipartimento, può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per l'elezione del Direttore.

7. Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Responsabile Amministrativo Delegato (RAD), che è responsabile delle attività amministrativo contabili, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

8. Il Dipartimento è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche anche in relazione ai risultati raggiunti.

9. Ai Dipartimenti è assegnato un budget adeguato al funzionamento della struttura, al perseguimento delle attività e degli obiettivi istituzionali, al mantenimento degli spazi assegnati, anche ai fini della sicurezza, al funzionamento dei laboratori di ricerca e didattici, delle biblioteche, delle sale di lettura e dei servizi.

10. I Dipartimenti sono, altresì, dotati di propri regolamenti, deliberati dal Consiglio di Dipartimento, secondo uno schema tipo approvato dagli Organi di Governo dell'Università.

Art. 26 - Facoltà

1. Le Facoltà sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività didattiche, nonché di monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo. Esse sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica, la promozione della Terza Missione nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti e, in particolare, attraverso i loro Organi, svolgono le funzioni di cui all'articolo 12 dello Statuto.

2. Le Facoltà – non oltre dodici – aggregano non meno di tre e non oltre dodici Dipartimenti; eventuali deroghe riguardanti il numero dei Dipartimenti aggregati ad una Facoltà sono deliberate, a maggioranza assoluta degli aventi titolo, dal Senato Accademico.

3. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali, le Facoltà sono dotate di autonomia gestionale ed amministrativa per quanto riguarda tutte le attività contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, o disciplinati da specifici regolamenti, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri Organi a tal fine identificati dallo Statuto; le Facoltà, quando a ciò delegate dal Rettore, sono responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati.

4. Nell'ambito della Facoltà operano l'Assemblea di Facoltà, la Giunta, il Preside, il Comitato di monitoraggio dell'attività didattica e scientifica, il Garante degli studenti della Facoltà, la Commissione paritetica docenti-studenti, le cui rispettive competenze sono regolate dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto.

5. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati da:

- Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà;
- Responsabile Amministrativo Delegato;
- Manager Didattico.

Le rispettive funzioni sono regolate dall'art. 12 dello Statuto.

6. Ai Presidi di Facoltà è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte dei Presidi di Facoltà, può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per l'elezione del Preside.

7. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti aggregati alla Facoltà ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.

8. Alle Facoltà è assegnato un budget adeguato al funzionamento della struttura, al perseguimento delle attività e degli obiettivi istituzionali, al mantenimento degli spazi assegnati, anche ai fini della sicurezza, al funzionamento dei laboratori didattici, delle biblioteche, delle sale di lettura e dei servizi.

9. Le Facoltà sono, altresì, dotate di propri regolamenti deliberati dall'Assemblea di Facoltà, secondo uno schema tipo approvato dagli Organi di Governo dell'Università.

Art. 27 - Scuola Superiore di Studi Avanzati

1. La Scuola Superiore di Studi avanzati è finalizzata al progresso della scienza ed alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito. Essa fornisce agli studenti percorsi ed attività formative complementari a quelli previsti dagli ordinamenti. Tali attività sono volte a promuovere le capacità degli studenti, attraverso l'arricchimento scientifico e culturale anche in senso interdisciplinare.

2. La Scuola è una struttura organizzata in forma di centro di spesa autonomo. Essa organizza prioritariamente attività di formazione integrativa per gli studenti della Scuola immatricolati ed iscritti ai Corsi di laurea di "Sapienza". Può organizzare ulteriori attività di formazione destinate a tutti gli studenti dell'Ateneo; può altresì promuovere, coordinare e sostenere, dal punto di vista finanziario e logistico, attività di ricerca di particolare rilievo, anche attraverso programmi rivolti a *visiting professor*. Essa ha carattere residenziale.

3. Le attività di formazione e la selezione degli studenti della Scuola sono articolate in base alle seguenti aree accademiche:

- Area Accademica delle Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali;
- Area Accademica delle Scienze della vita;
- Area Accademica delle Scienze e tecnologie;
- Area Accademica degli Studi umanistici.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Scuola si avvale dei docenti di ruolo della "Sapienza", ma può anche avvalersi di professori onorari ed emeriti e di studiosi esterni di elevata qualificazione scientifica anche residenti presso la Scuola.

5. Sono Organi della Scuola: il Presidente, il Direttore, il Comitato di indirizzo, il Consiglio Direttivo, il Collegio Accademico ed il Comitato di monitoraggio.

6. Le risorse finanziarie della Scuola sono costituite dalle risorse appositamente ad essa destinate dalla "Sapienza"; da contributi europei, statali, regionali o locali; da contributi di enti e privati, versati per convenzione o a titolo di liberalità, finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati (che possono essere vincolati esplicitamente dai donanti per finalità specifiche), ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione alle attività della Scuola.

7. Il funzionamento della Scuola e dei propri Organi, le modalità di selezione degli studenti e quelle di partecipazione dei docenti alle attività della medesima sono disciplinati da appositi Regolamenti interni, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Centri interdipartimentali (Centri di ricerca, Centri di servizi, Centri di ricerca e servizi)

1. La costituzione dei Centri di cui all'articolo 15 dello Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed è disposta dal Rettore con proprio decreto.

2. La proposta di istituzione di un Centro è avanzata all'Amministrazione Centrale da due o più Dipartimenti interessati, corredata della delibera di approvazione della proposta medesima adottata dal Consiglio di ciascun Dipartimento proponente, dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva, con delibera motivata, anche sulla base di proposte provenienti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, sia l'istituzione che la riorganizzazione, la modifica o la soppressione dei Centri, acquisito il parere del Senato Accademico.

4. Gli Organi di gestione dei Centri e le relative competenze e modalità di costituzione/rinnovo, nonché le norme di funzionamento sono definite in un apposito Regolamento-tipo dei Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti.

5. In caso di richiesta di adesione avanzata da altri Dipartimenti diversi da quelli che hanno dato origine al Centro, il Comitato direttivo del Centro interessato si esprime in merito e, in caso favorevole, trasmette la

richiesta in questione all'Amministrazione Centrale, dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, al fine dell'approvazione da parte del Senato Accademico, previo parere della Commissione Mista Centri e Consorzi.

6. La durata del Centro è limitata al periodo stabilito all'atto della sua istituzione, comunque non superiore a tre anni e può essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere delle finalità che lo giustificano, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, acquisito il preliminare parere della Commissione Mista Centri e Consorzi. Il Centro interessato deve presentare all'Amministrazione Centrale l'istanza di rinnovo del Centro, almeno 5 mesi prima della scadenza, pena la disattivazione.

7. Il Centro di Servizi può essere costituito anche su proposta dell'Amministrazione universitaria. Lo scioglimento del Centro è disposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, a fronte di una accertata inattività dello stesso, protratta per un triennio, o per il venir meno della finalità per le quali è istituito.

Art. 29 - Sistema bibliotecario

1. A norma dell'art. 15, comma 6, dello Statuto, le Biblioteche di "Sapienza" costituiscono un Sistema Bibliotecario articolato in Aree, con lo scopo di assicurare la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione integrata dell'intero patrimonio bibliografico e documentario della "Sapienza", nonché l'accesso alle risorse informative online in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica e dell'Amministrazione. Il Sistema è organizzato in forma di centro di spesa con autonomia gestionale.

2. Il Sistema Bibliotecario mira ad assicurare elevati standard di efficacia e di efficienza dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e delle reti bibliotecarie e verifica periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti.

3. Sono Organi del Sistema Bibliotecario il Direttore e il Comitato direttivo.

Il Direttore del Sistema Bibliotecario è anche Direttore del Centro.

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore, dal Responsabile Amministrativo Delegato (RAD), da membri in rappresentanza delle sei aree scientifico disciplinari a cui afferiscono i dipartimenti e da altre rappresentanze individuate nel Regolamento del Sistema Bibliotecario.

4. Il Sistema si avvale, inoltre, della collaborazione di Gruppi di lavoro costituiti dal Presidente con incarichi specifici.

5. La gestione del Sistema Bibliotecario si sviluppa su due livelli:

- il livello di coordinamento e di gestione centralizzata dei servizi di interesse comune, per il tramite del Direttore e del personale assegnato al Sistema;

- il livello delle Biblioteche, strutture di servizio responsabili della conservazione, della gestione, della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio bibliotecario e bibliografico, nonché dell'accesso all'informazione e dello sviluppo dei servizi all'utenza su indicazione dei Dipartimenti. Esse sono incardinate, ai fini amministrativi, finanziari e contabili, di norma, nei Dipartimenti di riferimento secondo gli standard di qualità approvati dagli Organi di Governo della "Sapienza".

6. Il Sistema Bibliotecario cura lo sviluppo dei servizi di propria competenza e più specificatamente i rapporti e la connessione con Servizio Bibliotecario Nazionale, la Biblioteca Interateneo Digitale della "Sapienza", l'elaborazione di proposte di piani di digitalizzazione del patrimonio bibliografico e documentale Sapienza in sinergia con i relativi progetti nazionali e internazionali.

7. Un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ne disciplina il funzionamento.

Art. 30 - Polo museale

1. Il Polo Museale della "Sapienza", organizzato in forma di centro di spesa autonomo, è costituito da una rete di 18 Musei, dedicati alla conservazione, allo studio, alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio materiale e immateriale derivante prevalentemente dalla ricerca scientifica e dall'attività museale: ciascuno di essi è portatore di una propria specificità tematica e identità scientifica e culturale.

2. I Musei del Polo Museale della "Sapienza" sono strutture universitarie di norma incardinate, ai fini amministrativi, finanziari, contabili, scientifici e didattici nei Dipartimenti.

3. Il Polo Museale opera per il coordinamento e l'integrazione delle attività dei singoli Musei, al fine di perseguire obiettivi comuni e coordinati nella valorizzazione del patrimonio museale complessivo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili. Esso favorisce, altresì, lo sviluppo delle attività museali e sostiene la realizzazione di attività formative, in particolare per lo sviluppo di specifiche professionalità museali, in piena collaborazione con le strutture didattiche dell'Ateneo.
4. Il Polo è articolato in Aree, ciascuna delle quali rappresenta un nodo di aggregazione culturale e scientifica. Esso ha una struttura piramidale governata dai seguenti Organi: il Presidente, il Collegio dei Musei e la Giunta Pms.
5. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione di Sapienza assegna al Polo la dotazione complessiva individuata sulla base di specifici indicatori e della relazione annuale predisposta dal Presidente del Centro, destinata a coprire le esigenze di funzionamento del Polo stesso e dei singoli Musei, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.
6. Il Polo Museale, nel rispetto della propria missione istituzionale, svolge anche attività di reperimento di risorse finanziarie dall'esterno (in forma di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni ecc.). I Musei possono, inoltre, emettere biglietti d'ingresso, fermo restando l'ingresso gratuito per il personale e per gli studenti della "Sapienza". Le tariffe proposte dal Dipartimento di afferenza del singolo Museo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e devono tenere conto sia delle finalità culturali e didattiche che della complessità strutturale e funzionale delle singole collezioni. I proventi della vendita dei biglietti sono destinati al funzionamento dei Musei e amministrati dal Polo Museale Sapienza.
7. Il funzionamento del Polo Museale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Capo VII Strutture collegate alla "Sapienza"

Art. 31 - Centri interuniversitari, consorzi, spin off

1. I Centri interuniversitari sono strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse e sono costituiti tramite convenzioni tra le Università interessate.
2. La costituzione dei Centri è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisito il parere della Commissione Mista Centri e Consorzi. La procedura specifica per la costituzione e la partecipazione ad un Centro interuniversitario è disciplinata da apposito Regolamento interno.
3. La durata dei Centri interuniversitari è limitata al periodo stabilito all'atto delle sottoscrizione delle convenzioni istitutive, che possono essere rinnovate, previa analisi dell'attività svolta, dagli Organi Collegiali delle Università aderenti.
4. I Consorzi universitari sono enti, previsti congiuntamente ad altri enti pubblici e/o privati e/o società di capitale, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.
5. La procedura per la costituzione e partecipazione ad un consorzio o società partecipata deve essere obbligatoriamente accompagnata da un "piano di fattibilità" predisposto dal docente proponente e approvato dal Dipartimento di afferenza, in cui siano evidenziati, tra l'altro, i presupposti di fatto, nonché le ragioni giuridiche, economiche (in termini di costo/ricavo) e scientifiche che sostanziano la scelta. La decisione finale compete al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisito il parere della Commissione Mista Centri e Consorzi.
6. I Consorzi e gli enti partecipati devono garantire l'adozione di un sistema di contabilità economico – patrimoniale (ex art. 6, comma 2, D. Lgs. del 27.01.2012 n.18), al fine di consentire la redazione del Bilancio consolidato di Ateneo.

7. Gli Spin Off sono imprese ad alto contenuto tecnologico, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, costituite su iniziativa del personale universitario che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema oggetto specifico dell'impresa stessa.
8. La costituzione di uno Spin Off è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisito il parere della Commissione Spin Off.
9. L'Università annualmente effettua attività di vigilanza e monitoraggio sugli Spin Off della "Sapienza". A tal fine è prevista la redazione di una relazione sullo stato degli stessi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
10. La disciplina di dettaglio relativa al funzionamento degli Spin Off è contenuta in un apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 32 - Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento

1. La completa integrazione tra le attività didattiche e di ricerca delle Facoltà di Medicina della "Sapienza" e l'attività assistenziale si realizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 517/1999, mediante le seguenti Aziende ospedaliero-universitarie, dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico:
 - Azienda Policlinico Umberto I, sede del Polo didattico della Facoltà di Medicina ed Odontoiatria e di Farmacia e Medicina;
 - Azienda Ospedaliera S. Andrea, sede del Polo didattico della Facoltà di Medicina e Psicologia.
2. Allo scopo di monitorare le problematiche e definire i rapporti di natura giuridica ed economica tra l'Università e le due Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento è istituito un Organismo di raccordo, di composizione paritetica, che si riunisce periodicamente per esaminare le tematiche di volta in volta poste all'ordine del giorno. Analogamente, per le altre strutture convenzionate, su impulso del Rettore o del Direttore Generale, possono essere convocati tavoli tecnici per la risoluzione di specifiche problematiche o per prevenire o risolvere controversie.
3. Il Dipartimento ad attività integrata (D.A.I.) costituisce il modello ordinario di gestione dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria utile ad assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca ed è costituito come centro di responsabilità e di costo unitario dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria in modo da garantire efficienza di organizzazione e di gestione.
4. L'Atto aziendale, in conformità ai principi e ai criteri fissati nel Protocollo di Intesa Università/Regione Lazio, disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei D.A.I. e individua le strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che li compongono, nonché i programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 517/1999, indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Il funzionamento di ciascun D.A.I. è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi e le modalità gestionali tenendo conto della tipologia organizzativa, approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria acquisita l'intesa con il Rettore. Di norma vi è corrispondenza tra i D.A.I. e i Dipartimenti universitari. In difetto, e qualora ciò sia ritenuto di ostacolo al buon funzionamento dell'Azienda, si pronuncia in merito l'Organo d'indirizzo di cui all'articolo 4, comma 4, del D.lgs. n. 517/1999.

Art. 33 - Fondazioni e Associazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dello Statuto, la "Sapienza" può costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni e associazioni riconosciute. Può, altresì, aderire a fondazioni o associazioni riconosciute già esistenti.
2. La costituzione e la partecipazione a tali enti deve essere deliberata dagli Organi Collegiali di Governo della "Sapienza", che ne approvano lo Statuto, la natura dell'apporto e del contributo.
3. Le fondazioni e le associazioni, quali soggetti giuridici privati, senza fine di lucro, perseguono i propri scopi con le modalità previste dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

4. La "Sapienza" esercita nei confronti delle fondazioni ed associazioni, costituite o a cui aderisce, le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza delle attività da esse espletate con le finalità e l'interesse dell'Università. Il funzionamento interno e l'organizzazione di tali enti è disciplinato dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

5. La "Fondazione Roma Sapienza" è istituita allo scopo di promuovere lo studio e la ricerca della "Sapienza" nei più diversi e importanti settori scientifici. Essa unifica tutte le fondazioni settoriali precedentemente istituite presso la "Sapienza" per analogo scopo sociale e ne gestisce i fondi patrimoniali e le sopravvenienze nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione predeterminati, nonché lasciti e donazioni aventi il medesimo obiettivo di promozione e sviluppo dello studio e della ricerca.

TITOLO III UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Capo I Organizzazione dell'Amministrazione centrale

Art. 34 - Direzione Generale

1. La "Sapienza" si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, della Direzione generale e dell'Amministrazione. La Direzione generale ha la responsabilità diretta delle attività così come previste ai sensi dell'art. 22, comma 2, dello Statuto, e del coordinamento delle attività gestionali e amministrative. Essa è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dallo Statuto.

2. Nella prospettiva della costante azione di miglioramento del ciclo di gestione della performance, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, gli Organi di Governo assegnano al Direttore Generale gli obiettivi che formano parte integrante del Piano della Performance della "Sapienza".

3. La Direzione generale è articolata in Aree dotate di autonomia attuativa ed organizzativa che, in relazione alle diverse esigenze, possono assumere la forma di Centri di spesa o di Centri di responsabilità amministrativa, ai quali si applicano le procedure di contabilità analitica e di ribaltamento dei costi. La responsabilità di ciascuna Area è affidata ad un dirigente che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area dal Direttore Generale. L'organizzazione delle Aree è stabilita da apposito documento predisposto dalla Direzione generale, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

4. L'insieme degli obiettivi assegnati ai Direttori delle Aree assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto dal Rettore all'inizio di ciascun anno.

5. I risultati dell'attività del Direttore Generale sono sottoposti all'esame del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il quale, ai sensi dell'art. 21, quinto comma, lett. i), dello Statuto, esprime la valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati.

6. Il Direttore Generale attribuisce ai Direttori delle Aree nelle quali è articolata la Direzione Generale il rispettivo budget per ciascun esercizio finanziario, suddiviso per singolo Ufficio, allocato sugli specifici conti di bilancio e conferisce ai medesimi Direttori incarichi e responsabilità relativi a specifici progetti e attività gestionali.

7. I dirigenti collaborano con il Direttore Generale e rispondono del raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti è disposto, sentito il Rettore, dal Direttore Generale. Ai dirigenti spetta, nell'ambito dei poteri e del budget loro assegnato, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. Nell'esercizio delle sue prerogative di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei Direttori di Area, il Direttore Generale può far ricorso al potere sostitutivo in caso di inerzia nonché alla proposta di adozione delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e può, altresì, riservarsi, motivatamente, l'avvocazione di materie che hanno formato oggetto di delega.

Art. 35 - Direzioni, Aree dirigenziali, Uffici e Settori

1. Le Aree dirigenziali sono presiedute da dirigenti di seconda fascia, denominati Direttori di Area, ai quali compete, nell'ambito del budget assegnato ai sensi del precedente articolo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. I Direttori di Area sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati raggiunti dall'Area nei singoli esercizi finanziari, salvo i casi di responsabilità solidale per progetti e attività gestionali condivise con altri Direttori di Area.

3. I Direttori di Area concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale.

4. Ad essi compete, inoltre, l'assunzione formale definitiva di ogni atto e provvedimento di natura discrezionale con rilevanza interna e/o esterna, anche non direttamente implicante una spesa, che rientri nelle materie di competenza dell'Area di titolarità.

5. Le Aree dirigenziali sono articolate in Uffici, unità organizzative presiedute da un funzionario di categoria EP, composte da due o più Settori funzionali.

6. Il Capo dell'Ufficio coadiuva il Direttore dell'Area, esercitando le funzioni di coordinamento, pianificazione, impulso, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività dei Settori che compongono l'Ufficio; inoltre, svolge compiti di gestione diretta e/o integrata di procedimenti di pertinenza condivisa da due o più Settori da questo presieduti, avvalendosi allo scopo del personale ivi afferente; svolge incarichi ad hoc, anche di studio e/o di consulenza, che richiedano un apporto professionale aggiuntivo o comunque delegati dal Direttore di Area, ivi incluso il coordinamento di gruppi di lavoro e simili; concorre alla valutazione dei risultati raggiunti dai Capi Settore nel perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati dal Direttore di Area, rimessa in ultima istanza al medesimo Direttore.

7. Il Capo del Settore, funzionario inquadrato di norma nella categoria D, è responsabile del buon andamento, della trasparenza e dell'imparzialità nello svolgimento delle attività attribuite per competenza al Settore medesimo; svolge compiti di indirizzo, impulso e controllo sulle attività lavorative del personale afferente al Settore e sottopone al Capo dell'Ufficio proposte di miglioramento tecnico-organizzativo del Settore.

8. L'assetto organizzativo delle Aree può essere adattato e diversamente modulato a fronte di specifiche esigenze funzionali, fermo restando la riconducibilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati all'Amministrazione e quella della valutazione e del coordinamento alla Direzione Generale: risponde a tale previsione InfoSapienza, la struttura dirigenziale istituita per la gestione dell'infrastruttura informatica e telematica di Ateneo, di cui al successivo art. 37.

Art. 36 - Posizioni organizzative

1. Nell'ambito del proprio assetto strutturale, la "Sapienza" individua -oltre alle figure professionali già descritte nella norma che precede- posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità, anche in riferimento ai Centri di spesa, da conferire al personale tecnico-amministrativo ai fini del coordinamento e dell'ottimizzazione dell'azione amministrativa.

2. Le posizioni organizzative e di responsabilità si caratterizzano per la peculiare qualificazione professionale, autonomia organizzativa e responsabilità gestionale in capo al titolare. Di norma, esse possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di coordinamento di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazioni correlate a titoli di studio e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- posizioni che comportano lo svolgimento di attività di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

3. L'adozione dei provvedimenti relativi al conferimento e alla revoca di posizioni organizzative e di responsabilità, nell'ambito delle strutture centrali e decentrate dell'Ateneo, è riservata al Direttore Generale. Per i Centri di spesa il Direttore Generale adotta tali provvedimenti, sentiti i Direttori di Dipartimento e Presidi di Facoltà.

Art. 37 - Servizi informatici e infrastrutture

1. Il Centro InfoSapienza è una struttura finalizzata alla programmazione e allo sviluppo della ICT (Information and Communication Technology) dell'Ateneo. Ai sensi e per gli effetti del precedente art. 35, co. 8, esso si configura quale Centro di spesa ad ordinamento speciale e assetto duale, dotato di autonomia.

2. Il Centro ha come compito istituzionale la gestione dei servizi ICT della "Sapienza", dedicati alla ricerca, alla didattica, alla terza missione e alle attività organizzativo-gestionali. I servizi informatici di Ateneo si ispirano a principi di efficienza e semplicità d'uso, interoperabilità tra sistemi e portabilità di dati.

3. Il Centro è diretto, per gli aspetti di indirizzo e programmazione, da un delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un Comitato, e, per gli aspetti tecnico-amministrativi, da un Dirigente, nominato dal Direttore Generale.

4. Il Centro si occupa dello studio, della progettazione e dello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche finalizzate all'innovazione ICT dei servizi erogati al personale e all'utenza universitaria; della progettazione, dello sviluppo e della gestione dei sistemi informatici della "Sapienza"; dello sviluppo e della gestione delle infrastrutture tecnologiche delle piattaforme architetture sulle quali operano i sistemi informatici della "Sapienza". Si occupa, altresì, della pianificazione, dello sviluppo, del funzionamento e del monitoraggio della rete dati e fonia della "Sapienza".

5. Sono Organi del Centro:

- il Presidente;
- il Comitato InfoSapienza;
- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo;

6. Il Presidente del Centro è un delegato del Rettore, individuato tra i docenti a tempo pieno della "Sapienza" e dotato di competenze progettuali. Nell'espletamento delle proprie funzioni è coadiuvato, a titolo consultivo, dal Comitato che formula pareri in ordine a:

- a) l'individuazione degli indirizzi di programmazione e delle strategie di sviluppo del settore ICT della "Sapienza";
- b) il piano annuale e triennale di funzionamento ed evoluzione dei sistemi informatici della "Sapienza", in relazione alle esigenze generali della ricerca, della didattica e dell'amministrazione segnalando gli obiettivi e indicandone le priorità;
- c) la definizione del piano di interventi per la determinazione del fabbisogno di risorse, di competenza del Direttore, in coerenza con le strategie di sviluppo;
- d) tutti gli interventi di maggiore rilevanza del Centro nonché sull'attivazione di contratti e di convenzioni per conto terzi.

7. Il Direttore del Centro è nominato dal Direttore Generale ed è individuato tra i dirigenti della "Sapienza". E' il responsabile della gestione tecnico-amministrativa del Centro e ne risponde in termini di risultati; è, altresì, membro di diritto del Comitato InfoSapienza e del Consiglio Direttivo.

8. Le modalità di funzionamento del Centro InfoSapienza sono disciplinate da apposito Regolamento.

Capo II Organizzazione dell'Amministrazione dei Dipartimenti, Centri e Facoltà.

Art. 38 - Direttori di Dipartimento, Direttori dei Centri di Ricerca e/o Servizi, Presidi di Facoltà

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di bilancio unico d'Ateneo, la "Sapienza" individua, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, Centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuita la capacità

di disporre del budget assegnato per il perseguimento dei fini istituzionali. I suddetti Centri di responsabilità sono costituiti dai Dipartimenti, dalle Facoltà e dalle strutture ad essi equiparate e dai Centri di Ricerca e/o Servizi.

2. In riferimento all'autonomia dell'Università e tenuto conto della normativa nazionale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione nelle strutture didattiche e di ricerca si articola secondo quanto disposto dai commi successivi.

3. Nei Dipartimenti, nelle Facoltà e nei Centri di Ricerca e/o Servizi gli Organi monocratici di vertice sono i Responsabili di Struttura ed esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo come disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti relative al funzionamento delle strutture di Ateneo.

4. Nell'ambito dei poteri di indirizzo politico-programmatico i Direttori ed i Presidi esercitano poteri di programmazione comprensivi della proposta in tema di assegnazione di risorse e di formazione del bilancio, nel quadro della gestione organizzativa ed amministrativa finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché di terza missione.

5. I Direttori di Dipartimento e i Presidi di Facoltà sono responsabili delle strutture che dirigono assicurando la coerenza tra l'assetto organizzativo e gli obiettivi strategico-operativi, garantendo, mediante indirizzi gestionali, che l'organizzazione dei servizi e delle risorse umane, finanziarie e strumentali risponda alle esigenze e agli obiettivi delle attività di ricerca, didattica e di terza missione per quanto di loro competenza statutaria.

6. I Direttori ed i Presidi assumono le decisioni in ordine all'organizzazione del lavoro relativamente ai profili di direzione e vigilanza del personale tecnico-amministrativo assegnato ai medesimi funzionalmente subordinati, al quale affidano obiettivi annuali. Essi sono inoltre identificati quali "datori di lavoro" ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. n) dello Statuto, e sono responsabili della sicurezza dei locali della struttura che dirigono e di cui curano la manutenzione.

7. I Direttori di Dipartimento e Presidi di Facoltà hanno potestà decisionale in ordine alle spese da effettuarsi, nell'ambito del budget assegnato alla struttura, secondo le vigenti regolamentazioni in materia.

8. I Direttori ed i Presidi adottano tutti gli atti relativi a bandi, contratti, convenzioni, accordi di collaborazione e ogni altro atto relativo alle attività di didattica, ricerca e terza missione, per quanto di competenza statutaria, in conformità con le delibere del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Facoltà, fatte salve, le competenze del Responsabile Amministrativo Delegato (RAD), come specificato ai sensi del successivo art. 39, comma 3.

Art. 39 - Responsabili Amministrativi Delegati

1. La gestione amministrativo-contabile dei Centri di spesa è affidata al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD), il quale è sottoposto gerarchicamente al Direttore Generale e funzionalmente al Responsabile di Struttura di appartenenza ed è inquadrato nella categoria EP.

2. Nei limiti della delega di funzioni conferita dal Direttore Generale, il Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) è responsabile delle attività amministrative-contabili della Struttura di appartenenza.

3. Secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Responsabile Amministrativo Delegato adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alla Struttura di appartenenza.

Capo III Rapporti tra Amministrazione centrale e Amministrazione dei Dipartimenti, Centri e Facoltà

Art. 40 - Bilancio Unico

1. In coerenza con le funzioni proprie del Direttore Generale a cui spetta la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e con l'abrogazione dell'autonomia contabile dei Centri di spesa, la "Sapienza" adotta il Bilancio unico di ateneo che deve rappresentare, in fase di programmazione, il finanziamento di tutte le attività gestite dalle diverse strutture e in fase di rendicontazione le risultanze delle attività stesse.

2. A tal fine il Bilancio unico è strutturato coerentemente con l'articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in Centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.

Art. 41 - Audit interno

1. Nell'ambito della Direzione Generale è istituita, presso l'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione, una struttura di Auditing interno, articolata in sezioni, ciascuna avente attribuzione nei confronti di una pluralità di Dipartimenti/Centri e/o di una tipologia di atti.

2. L'attività di Audit è inserita nel contesto del monitoraggio della correttezza e uniformità delle procedure amministrative ed è svolta, in collaborazione con i Responsabili Amministrativi Delegati, con la finalità del miglioramento delle procedure amministrative e della loro applicazione.

3. Detta struttura, esegue, in base ad una programmazione annuale, una pluralità di controlli ex post di metodo e di legittimità a campione, secondo procedure e percentuali differenziate a seconda della tipologia dell'atto, della sua rilevanza ordinamentale e della significatività finanziaria; nell'ambito della programmazione possono essere individuate determinate tipologie di atti per le quali espletare un'attività di controllo ex ante.

4. I risultati delle verifiche eseguite saranno utilizzati per la definizione di "linee guida" utili per le strutture amministrative, nonché per la pubblicazione di FAQ ad uso delle strutture stesse. La struttura di Audit, tra l'altro, garantisce supporto alle attività di auditing, previste dalla normativa, sui rendiconti dei progetti PRIN, FIRB e SIR.

Art. 42 - Rapporti convenzionali con strutture pubbliche o private per esigenze didattico-assistenziali

1. Oltre alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento, l'Università, nell'ambito del Protocollo di Intesa di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 517/1999, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del medesimo D.lgs., può avvalersi, mediante lo strumento della Convenzione, di altre strutture pubbliche o private accreditate.

2. Mediante le convenzioni per esigenze didattico-scientifico assistenziali, stipulate ai sensi del precedente comma, è attribuita al personale docente universitario, a norma dell'art.102 del DPR n.382/1980 e dell'articolo 5 del D.lgs. n. 517/1999, la direzione di strutture semplici o complesse, o la gestione di programmi infra o interdipartimentali.

3. Le convenzioni stipulate, ai sensi del comma 1, con strutture sanitarie diverse dalle due Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento di cui all'articolo 32, devono prevedere che l'obbligo di corresponsione delle indennità, comunque connesse allo svolgimento delle attività assistenziali da parte del personale universitario, gravi esclusivamente sulle strutture convenzionate medesime, con esclusione di oneri a carico del bilancio universitario.

Art. 43 - Patrocinio legale dell'Università

1. La "Sapienza" si avvale, di norma, del patrocinio degli avvocati interni, afferenti all'Area Affari Legali, nonché, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 31.08.1933, n. 1592, dell'Avvocatura dello Stato, nei giudizi attivi e passivi innanzi l'Autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non sussista conflitto d'interessi con le amministrazioni statali, le Regioni e altri enti pubblici che hanno facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. La "Sapienza" può avvalersi, inoltre, sulla base di apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto della normativa vigente, degli avvocati del libero foro.

3. Il Rettore, quale rappresentante legale, conferisce agli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo procura generale o speciale alle liti, previa motivata disposizione del Direttore Generale; conferisce, inoltre, procura alle liti, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, agli avvocati del libero foro.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 44 - Il "capitale umano" della "Sapienza"

1. L'efficace perseguimento della missione istituzionale e l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Governance dagli Organi di Governo dell'Ateneo sono correlati alla valorizzazione del "capitale umano" della "Sapienza", rappresentato dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.
2. Ai docenti è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento secondo le modalità previste dallo Statuto e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 33 della Costituzione e dalla legislazione in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio e stato giuridico del personale.
3. Il personale tecnico-amministrativo svolge le funzioni di supporto, sotto il profilo amministrativo e gestionale, alle attività di didattica, di ricerca e terza missione, riservate al personale docente ed espleta la propria attività in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui afferisce. Ogni struttura è sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli istituti relativi al rapporto di lavoro del personale docente e tecnico-amministrativo sono disciplinati, rispettivamente, dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi e trovano ulteriore specificazione nell'ambito delle disposizioni dettate da fonti di rango secondario.
5. L'Università tutela le forme di associazione del personale docente e tecnico-amministrativo, dettando specifiche norme al fine di favorire la possibilità di comunicare e riunirsi, anche presso le strutture dell'Ateneo.

Art. 45 - Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, rappresenta lo strumento negoziale con il quale l'Amministrazione e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali – nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra parte datoriale e parte sindacale – disciplinano e specificano i diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, stabiliscono le condizioni per l'erogazione del trattamento economico accessorio ed individuano le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali, con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. In particolare, la contrattazione integrativa mira ad incentivare l'impegno e la qualità della performance, e a tal fine destina al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo.
3. La delegazione trattante di parte pubblica è composta dal Rettore, o da un suo delegato, dal Direttore Generale, o da un suo delegato, e dagli ulteriori soggetti nominati con decreto rettorale.
4. La delegazione trattante di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale e dalla R.S.U..
5. Nel rispetto delle previsioni di legge e al fine di assicurare e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo l'Amministrazione può provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.
6. Sono comunque escluse dalla contrattazione integrativa le materie indicate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale e, in particolare, quelle relative all'organizzazione degli uffici, agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali ed alle prerogative dei dirigenti.

Art. 46 - Reclutamento

1. La "Sapienza", nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, predispone il Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, dirigente e tecnico-

amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, nel rispetto della legislazione vigente.

2. La programmazione del personale tecnico-amministrativo è finalizzata al migliore funzionamento dei servizi tecnico-amministrativi. Per il dimensionamento del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo delle strutture (Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Facoltà, Servizi Informatici e Bibliotecari) ci si avvale anche di analisi ed indicatori che includono le competenze necessarie per ricoprire i principali ruoli di responsabilità amministrativa e tecnica occorrente, le dimensioni della struttura, le attività progettuali, anche attraverso forme di ri-equilibrio interno finalizzate ad un miglior impiego delle risorse.

3. Il suddetto Piano triennale tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale ai fini dell'efficiente ed efficace funzionamento delle attività istituzionali dell'Ateneo e dei servizi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio.

4. I Dipartimenti e le Facoltà elaborano il Piano triennale del personale docente in base alle esigenze didattiche di ricerca e del personale tecnico-amministrativo necessario al buon funzionamento delle strutture, secondo i criteri e le procedure definite dagli Organi di Governo.

5. Il Piano è adottato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, ed aggiornato in sede di approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 20, lett. d), dello Statuto di Ateneo.

6. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 47 - Mobilità

1. La "Sapienza" promuove strumenti ed istituti volti ad incentivare la mobilità interuniversitaria del personale docente nel rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore.

2. Le procedure di mobilità interna dei docenti tra settori scientifico-disciplinari sono disciplinate dal vigente Regolamento di Ateneo, cui si rinvia integralmente.

3. Con riferimento al personale dirigente e tecnico-amministrativo, la "Sapienza" può ricoprire – ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente – posti vacanti in organico mediante mobilità di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che presentino domanda di trasferimento.

4. L'Università rende pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.

5. Prima di procedere all'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti, l'Ateneo attiva le procedure di mobilità, provvedendo prioritariamente all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale.

Art. 48 - Formazione ed aggiornamento professionale

1. La "Sapienza" promuove ed incentiva la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo, quali strumenti funzionali alla crescita e allo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché all'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti dall'organizzazione, con l'intento di realizzare in concreto il miglioramento continuo dell'Ateneo in coerenza con gli obiettivi prefissati dalla Governance nel Piano della Performance.

2. Le attività formative sono finalizzate ad arricchire le competenze del personale, allo scopo di contribuire al soddisfacimento delle esigenze degli stakeholder interni ed esterni, e sono rivolte a tutti i dipendenti in servizio presso le strutture centrali e decentrate dell'Ateneo, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle linee di indirizzo e programmazione convenute in sede di contrattazione integrativa.

3. L'Amministrazione provvede alla rilevazione del fabbisogno formativo, identificando le esigenze delle strutture interessate secondo un rigoroso ordine di priorità, al fine di consentire una programmazione ispirata a criteri di fattibilità e sostenibilità economica.

4. Sulla base della suddetta attività di rilevazione, il Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo emana il Piano triennale delle attività formative ed il Piano di formazione annuale, corredati dal Piano di previsione della spesa per l'anno di riferimento.

5. Le modalità di espletamento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale sono disciplinate da apposite linee guida e correlati piani annuali e triennali di formazione.

6. La "Sapienza" promuove ed implementa metodologie e strumenti volti a valutare le ricadute della formazione in termini di impatti, adottando indicatori di risultato specifico idonei a determinare l'effettiva incidenza dell'intervento formativo ai fini del miglioramento della performance organizzativa ed individuale.

Art. 49 - Valutazione del personale

1. L'Ateneo assicura la piena attuazione dei principi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale sanciti dal legislatore.

2. Le metodologie e gli strumenti di valutazione adottati dalla "Sapienza" sono volti a promuovere una cultura organizzativa tesa al miglioramento della qualità dei servizi offerti agli stakeholder, alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, nonché alla trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Con riferimento alla valutazione del Direttore Generale e dei dirigenti, La "Sapienza" adotta un modello che integra la valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi, sulla base di specifici indicatori.

4. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, ai fini del miglioramento dei servizi, l'Ateneo adotta altresì un sistema di valutazione individuale per i titolari di posizioni organizzative, mediante l'assegnazione di obiettivi annuali da parte del Responsabile di struttura, ed un sistema di valutazione della produttività collettiva, attraverso l'assegnazione di obiettivi di gruppo e di struttura, la cui valutazione tiene conto anche dei giudizi espressi dai fruitori dei servizi amministrativi-gestionali erogati. I criteri generali dei sistemi di valutazione della performance e per l'attribuzione dei premi e delle indennità correlati sono oggetto di contrattazione integrativa.

5. Il personale docente è sottoposto alla valutazione della propria attività secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. In particolare,

- la valutazione dell'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale per le specifiche aree CUN;
- la valutazione dell'attività didattica tiene conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 50 - La sicurezza sul luogo di lavoro

1. I ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Ateneo, sono individuati da uno specifico Regolamento interno, che definisce, tra gli altri, i soggetti destinatari degli obblighi in materia prevenzionistica in base all'organizzazione interna all'Università e in accordo, per gli aspetti generali, con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, per gli aspetti di specificità, con il D.M. 5 agosto 1998, n. 363. Il Regolamento individua, in particolare, le funzioni che ricoprono i ruoli di datore di lavoro, di dirigenti e di preposti ai fini della sicurezza e i relativi obblighi ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs 81/08.

2. Il Centro di Medicina Occupazionale (CMO) è la struttura deputata all'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dall'art. 2, lett. d), artt. 25 e 41 del D. Lgs.81/08, e all'attuazione delle

misure di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, in materia di pronto soccorso aziendale. La direzione e la responsabilità del CMO sono affidate ad un medico competente coordinatore. Fanno parte del CMO i medici specialisti, i medici autorizzati e i medici competenti incaricati, nonché il coordinatore degli addetti al primo soccorso, i quali rispondono del loro operato al datore di lavoro, attraverso il medico competente coordinatore.

3. L'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione (USPP), svolge la funzione di Servizio di prevenzione e protezione per tutte le attività istituzionali dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, e ha i compiti specificamente assegnati dall'art. 33 dello stesso decreto. L'USPP è costituito da un responsabile e da addetti in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08. Per la valutazione dei rischi, l'USPP si avvale della collaborazione del CMO e dell'esperto qualificato in radioprotezione, nonché, per la valutazione di rischi specifici, della consulenza di professionisti e strutture interne o esterne all'Ateneo. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 363/98, l'USPP collabora con i responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, nei casi previsti dallo stesso decreto.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono eletti o designati, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata, fra tutto il personale di ruolo (docente, tecnico e amministrativo) che non rivesta le funzioni di datore di lavoro. Gli RLS hanno le attribuzioni ad essi specificamente assegnate dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08, e ricevono la formazione specifica ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata.

5. L'Esperto qualificato per la radioprotezione, nominato con Decreto Rettorale, svolge le attività previste dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230, nei confronti dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti.

6. È inoltre, istituito l'Ufficio per l'Alta Vigilanza (UAV), incardinato in posizione di diretta collaborazione al Rettore, il quale si configura come struttura preposta al monitoraggio di tutti gli uffici relativi alla sicurezza.

Art. 51 - Utilizzo del patrimonio

1. Il Patrimonio immobiliare di "Sapienza" è costituito da fabbricati e aree o terreni che, in proprietà o concessione o altro titolo, sono utilizzati dall'Università per i propri fini istituzionali.

2. Le procedure di classificazione e valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare sono disciplinate da apposito Regolamento d'Ateneo.

3. I beni immobili sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite di "consegnatari" individuati nel Regolamento di cui al comma precedente, alle strutture dell'Università (Facoltà, Dipartimenti, Centri, Aree e Uffici dell'Amministrazione centrale) per l'esercizio delle attività istituzionali.

4. Le strutture non possono mutare la destinazione d'uso dei locali loro assegnati, se non previa autorizzazione degli Organi competenti. Tutti gli interventi modificativi degli ambienti necessitano di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione centrale. Le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e piccola manutenzione sono svolte con le modalità stabilite da parte dell'Amministrazione centrale, che ne disciplina anche la competenza.

5. È consentita l'attribuzione di spazi all'interno degli edifici universitari ad associazioni, istituzioni scientifiche e culturali, enti di ricerca o altri soggetti terzi, le cui finalità istituzionali siano coerenti e affini a quelle della "Sapienza", in virtù di specifici accordi, previa autorizzazione degli Organi competenti e con rimborso all'Ateneo degli oneri di gestione, secondo il valore medio €/mq determinato con provvedimento annuale del Direttore Generale.

6. La concessione temporanea e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università è disciplinata da apposito Regolamento d'Ateneo.

7. Gli spazi per la didattica (aule, laboratori didattici e di ricerca) sono patrimonio dell'Università: le strutture assegnatarie provvedono, con il coordinamento delle Presidenze di Facoltà, alla gestione e alla programmazione delle attività mediante apposito software centralizzato, secondo criteri di ottimizzazione e razionale utilizzo, a vantaggio di tutte le strutture dell'Ateneo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 - Modifica del Regolamento e definizione di questioni interpretative ed applicative

1. Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione assunta dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. La procedura di revisione del presente Regolamento può essere attivata dal Rettore ovvero da un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei componenti del Senato Accademico.
3. Per ogni questione o controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Regolamento sono competenti, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
4. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento si provvederà alla stesura di un'appendice dei Regolamenti di Ateneo e di Settore che verrà allegata al presente Regolamento ed aggiornata con cadenza annuale.

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Art. 54 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente abrogate tutte le altre norme incompatibili o, comunque in contrasto, con quelle in esso contenute.